

**BOZZE DI STAMPA**

**1 agosto 2023**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Delega al Governo per la riforma fiscale (797, 584-A)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1**

#### **1.4**

**TAJANI, LOSACCO, BOCCIA, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA**

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».*

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G1.300**

**ROMEO, BORGHESI, GARAVAGLIA**

Il Senato, esaminato il disegno di legge AS 797 recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», premesso che:

l'Inps sta attualmente procedendo alla richiesta di restituzione da parte di amministratori pubblici delle somme percepite come indennità di sostegno al reddito destinata ai lavoratori colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

il decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) ha previsto infatti l'erogazione da parte dell'INPS di un bonus di 600 euro, per i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione Separata;

gli amministratori locali che rientravano nella categoria degli aventi diritto, hanno richiesto e ottenuto il bonus, ma l'INPS sta svolgendo attività di recupero per chi ha ricevuto un'indennità di funzione, anche se di importo molto modesto come nel caso degli amministratori di piccoli comuni;

il Ministero del Lavoro ha pubblicato una nota il 2 dicembre 2020, nella quale ha ritenuto incompatibile il bonus con le indennità percepite da parlamentari, consiglieri regionali e altre persone titolari di mandati elettorali o incarichi politici, compresi i consiglieri comunali. Molte persone si sono ritrovate pertanto nella situazione di aver diritto ai bonus in quanto colpiti dagli effetti economici della pandemia, ma privati dello stesso perché contemporaneamente hanno incassato somme modeste in conseguenza delle cariche ricoperte;

a fronte delle numerose proteste, con nota n. 1153 del 9 febbraio 2021 il Ministero del Lavoro ha chiarito che non si configurava incompatibilità fra il bonus e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, normalmente di modesta entità, quando non accompagnati da altri emolumenti connessi alla carica;

permane invece tuttora l'incompatibilità del bonus nel caso degli amministratori locali, a prescindere dall'entità degli emolumenti percepiti, anche se le indennità percepite dai sindaci che amministrano piccoli comuni sono veramente modeste a fronte dell'impegno e delle responsabilità e del ruolo fondamentale che rivestono, come dimostrato soprattutto durante il periodo dell'emergenza Covid;

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con gli appositi strumenti al fine di non procedere al recupero delle somme percepite come indennità di sostegno al reddito per l'emergenza Covid-19 da parte degli amministratori locali dei piccoli comuni.

---

### **G1.301**

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale",

premesso che:

con l'articolo 4, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione

di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale", convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è stato disposto l'aumento dell'indennizzo (FIR) agli azionisti delle banche interessate, dal 30 al 40% del costo di acquisto delle azioni;

parimenti è stato assegnato il termine fino al 31 luglio 2023 per indicare eventuale nuovo IBAN per l'accredito del supplemento di indennizzo; vengono segnalati dagli operatori tempi troppo ristretti per provvedere a tale adempimento (reso possibile solo dal 14 luglio scorso) in quanto parecchi soggetti sono nel frattempo deceduti, altri non rispondono ai solleciti perché in ferie, alcune filiali delle banche sono state chiuse e gli IBAN sono variati,

impegna il Governo:

a valutare, alla luce delle domande pervenute delle istanze richiamate in premessa, di individuare con un prossimo provvedimento legislativo un nuovo termine, in particolare, in relazione ai casi di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.

---

## **G1.302**

BOCCIA, LOSACCO, TAJANI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 797)

Premesso che,

il sistema fiscale italiano è divenuto negli anni sempre più iniquo a causa della progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'imposta progressiva, indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme, caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza rinunciando a qualunque idea di riordino del sistema, consolidando l'assetto corporativo, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti;

l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario ma, al contrario, l'intervento del Governo premia la rendita e nasconde il rischio di vedere ridotti i servizi essenziali sottraendo risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici a partire da sanità, scuola e infrastrutture;

in materia di contrasto all'evasione, la riforma introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo;

mo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

il fisco è un elemento fondamentale del patto con i cittadini ed è entrato in profonda crisi, con regimi di favore e una evasione crescente,

impegna il Governo

a programmare e realizzare, in coincidenza con l'esercizio della delega, una vasta campagna di opinione utilizzando il servizio pubblico radio-televisivo, media tradizionali (giornali, radio, emittenti commerciali) e *new media*, per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'impatto delle diverse forme di evasione ed elusione fiscale sulla tenuta dei servizi pubblici essenziali a partire da sanità, scuola e infrastrutture.

---

### **G1.303**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 797)

Premesso che,

il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo - un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario - non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una «*flat tax*» per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la «*flat tax*» è stata

adottata in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di *welfare* di dimensione limitata;

la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle «*tax expenditures*» (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ridefinizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'inequità dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega di riforma fiscale a tenere in considerazione le seguenti priorità:

*a)* prevedere che la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 5 sia prioritariamente attuata a vantaggio dei redditi bassi e medi a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati;

*b)* prevedere che l'eventuale risparmio per il Bilancio dello Stato derivante dal riordino previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)* delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità, sia destinato unicamente a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF;

c) prevedere, nell'ambito della revisione delle detrazioni IRPEF, che sia assicurata una differenziazione per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;

d) ad assicurare il perseguimento del principio di equità orizzontale nell'ambito della riforma IRPEF, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) n. 2, anche attraverso l'adozione di misure finalizzate a limitare l'erosione della base imponibile dell'imposta che pregiudicherebbe il conseguimento della richiamata equità orizzontale.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1 (testo 2)

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*

1. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.»

---

## Art. 2

### 2.1

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) preservare la centralità dello Stato nel sistema tributario, quale garanzia dell'unità e del principio di solidarietà ai fini del raggiungimento della perequazione e del contrasto alle disuguaglianze sociali;»*

---

### 2.2

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) garantire la progressività del sistema tributario e assicurare il rispetto del principio di equità fiscale;»*

---

### 2.3

TAJANI, LOSACCO, BOCCIA, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) perseguire primariamente le esigenze di finanziamento della spesa pubblica, definendo un assetto del sistema tributario stabile e generale, che accompagni l'azione degli operatori economici e restituisca certezza, uniformità e generalità del prelievo su tutte le categorie reddituali;»*

---

### 2.4

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la crescita economica» con le seguenti: «lo sviluppo inclusivo e sostenibile».*

---

**2.5**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la crescita economica» inserire le seguenti: «, l'inclusione sociale»*

---

**2.6**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: «e la natalità».*

---

**2.7**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e la natalità» con le seguenti: «, la natalità e l'occupazione femminile»*

---

**2.8**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «struttura dei tributi e» con le seguenti: «struttura dei tributi e del sistema delle agevolazioni fiscali nonché»*

---

**2.9**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «struttura dei tributi» inserire le seguenti: «, il riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette»*

---



## 2.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «carico fiscale» aggiungere le seguenti: «a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati».*

---

## 2.11

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "trentesimo anno di età" aggiungere le seguenti: "l'occupazione femminile e le politiche di conciliazione".*

---

## 2.12

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i lavoratori» inserire le seguenti: «, i risparmiatori»*

---

## 2.13

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale;».*

---

## 2.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) assicurare maggiore progressività, equità ed efficienza al vigente regime di tassazione sulla ricchezza attraverso l'eliminazione e il riordino delle attuali imposte patrimoniali esistenti e l'introduzione di una unica imposta ordinaria sostitutiva sui patrimoni mobiliari e immobiliari fortemente progressiva e con l'individuazione di una franchigia;»*

---

**2.15**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) individuare forme alternative in grado di consentire la piena fruizione delle misure fiscali per le famiglie incapienti, eventualmente anche mediante il ricorso a erogazioni dirette;»

---

**2.16**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «contrastare».*

---

**2.17**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «dell'anagrafe tributaria» inserire le seguenti: «e all'archivio dei rapporti finanziari».*

---

**2.18**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «anche premiali,» aggiungere le seguenti: «come lo split payment e».*

---

**2.19**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) l'introduzione di meccanismi premiali, a favore dei consumatori finali, che attuino contrasto di interessi;».

---

## 2.20

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:*  
«2-bis) la diffusione dei pagamenti elettronici e digitali, con la contestuale riduzione dell'utilizzo del contante;»

---

## 2.21

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:*  
«2-bis) il potenziamento delle misure di contrasto all'economia digitale sommersa, anche attraverso il superamento del concetto di fisicità della stabile organizzazione e l'introduzione di forme di tassazione innovative in grado di intercettare e determinare l'effettivo valore economico delle attività economiche dematerializzate o intangibili, in armonia con i principi dell'Unione europea e internazionali, al fine di contrastare le pratiche di competizione fiscale aggressiva a livello internazionale e di garantire la leale concorrenza fra le imprese;».

---

## 2.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

"b-bis) introdurre il divieto di ricorso a qualunque forma di definizione agevolata dei carichi tributari affidati all'Agente della riscossione e a cause speciali di non punibilità per reati tributari, al fine di contenere in futuro il riconoscimento di forme di impunità per l'infedeltà fiscale;"

---

## 2.23

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: «e semplificare» con le seguenti: «, semplificare e digitalizzare»*

---

## 2.24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:*

"01) all'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio anche con riferimento alle basi imponibili ed al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria;

---

## 2.26

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «non commerciali» inserire le seguenti: «, anche attraverso il riconoscimento di nuovi modelli sociali, come le imprese di comunità, caratterizzate dall'esercizio in via prevalente di attività d'interesse generale volte al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico,»*

---

## 2.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:*

"3-bis) al contrasto delle condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di risparmiatori ed imprese;

3-ter) all'introduzione di una regolamentazione fiscale delle operazioni di trading speculativo di cripto valute;"

---

## 2.28

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) alla normativa fiscale per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, assicurando il coordinamento con altre disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale e gli orientamenti dell'Unione europea e internazionali;»*

---

## 2.29

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;»*

---

## 2.30

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) digitalizzare il sistema tributario anche con riferimento:*

1) all'estensione delle modalità di accesso agli incentivi fiscali, con particolare riferimento agli incentivi connessi alle spese detraibili, al miglioramento qualitativo e all'anticipazione e riduzione delle tempistiche di rimborso, anche attraverso l'introduzione di sistemi di pagamento e fruizione degli incentivi fiscali alternativi alla dichiarazione dei redditi e basati sull'utilizzo di tecnologie digitali, implementando a tal fine gli strumenti informatici in uso, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza del contribuente in merito all'entità del beneficio ad esso riconosciuto e di rafforzare il contrasto di interessi;

2) alla trasferibilità dei crediti fiscali anche attraverso l'introduzione di piattaforme digitali di certificazione e circolazione dei crediti medesimi;

3) all'erogazione dei sistemi di assistenza fiscale resi ai contribuenti e ai professionisti intermediari, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema tributario e dell'attività di informazione nonché una migliore reciprocità dei rapporti tra i contribuenti e lo Stato;».

---

### 2.31

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:*

*a) all'alinea, dopo le parole: «a carico dei contribuenti» inserire le seguenti: «nonché le procedure di accesso agli incentivi fiscali»;*

*b) dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) il graduale passaggio a forme automatiche di riconoscimento e di erogazione degli incentivi mediante un pieno sviluppo della interoperabilità delle banche dati e l'efficiente utilizzo delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria;»*

---

### 2.32

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) la riduzione degli adempimenti dichiarativi, di versamento e degli oneri documentali a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;»*

---

### 2.33

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) la massima trasparenza fiscale, favorendo l'accesso di ogni contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche attraverso l'istituzione di un portale nazionale dei dati personali, al fine di permettere a ciascun contribuente di verificare ed eventualmente di correggere autonomamente gli errori, attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con l'amministrazione finanziaria;»*

---

### 2.34

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) l'estensione, in via sperimentale e comunque su espressa opzione del contribuente, di un regime di ritenuta o micro ritenuta alla fonte anche ai corrispettivi e ai compensi oggi esclusi, derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, al fine di consentire al contribuente l'agevole adempimento tributario mediante maturazione di un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermo restando gli adempimenti dichiarativi di conguaglio, anche avvalendosi dell'utilizzo delle innovative tecnologie digitali di pagamento;»*

---

### 2.35

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

*«e-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;»*

---

### 2.36

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera f), premettere le parole: «garantire l'autonomia impositiva degli enti territoriali e».*

---

**2.38**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo;»*

---

**2.300**

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**2.301**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) applicare i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge.»*

---

**2.41**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) favorire lo sviluppo sostenibile introducendo maggiori e crescenti forme di detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente, a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, degli impianti di cogenerazione, dell'autoconsumo e dei processi produttivi e dei prodotti a basso impatto ambientale, nonché dell'efficientamento energetico e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.»*

---



## 2.43

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 2 sopprimere le parole: «e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale»*

---

## Art. 3

### 3.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) promuovere la riduzione progressiva della pressione tributaria e contributiva sul lavoro, con l'obiettivo di allinearla alla media UE;».*

---

### 3.2

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) introdurre misure volte a garantire la certezza del sistema di imposizione sul reddito per una maggiore attrattività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso e a garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro e della contrattazione tra le parti sociali.»*

---

### 3.3

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «trasferimento di capitali in Italia» inserire le seguenti: «detenuti legalmente all'estero».*

---

### 3.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

"d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 24 per cento;"

---

### 3.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «minima nazionale» inserire le seguenti: «, con aliquota pari almeno al 21 per cento,».*

---

### 3.6

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:*

«e-bis) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

e-ter) prevedere la presentazione di un rapporto annuale alle Camere relativamente alle politiche sulla tassazione dell'economia digitale;»

---

### 3.7

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:*

«f-bis) introdurre disposizioni volte all'eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette come stabilito dagli impegni assunti a livello europeo ed internazionale e la contestuale destinazione delle risorse così generate all'individuazione di sussidi ambientalmente favorevoli nel medesimo settore economico di riferimento.»

---

## Art. 4

### 4.1

TURCO, CROATTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 4

*(Revisione dello Statuto dei diritti del contribuente)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria:

*a)* assicurare il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato al corretto accertamento e riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento;

*b)* nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;

*c)* rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte,

attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;

*d)* valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto introducendo obblighi di informativa dell'amministrazione finanziaria e diritti di acquisizione documentale del contribuente al fine di favorire la conoscenza dei procedimenti amministrativi che lo coinvolgono e consentire l'adempimento spontaneo. A tal fine introdurre:

*1)* l'obbligo generalizzato di tempestiva informativa al contribuente delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini;

*2)* una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, per consentire la piena conoscenza e consapevolezza degli atti endoprocedimentali, delle attività condotte e dei rilievi emersi.

*e)* potenziare gli strumenti di prevenzione del rischio di condotte illecite o non conformi alla legge, rafforzando l'istituto dell'interpello, garantendo il mantenimento della gratuità della procedura, del contraddittorio preventivo e dell'adempimento collaborativo;

*f)* incoraggiare, in ossequio al principio del contraddittorio e della buona fede, l'istituto dell'autotutela al fine di migliorare i rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente in termini di efficacia e di efficienza, ma anche al fine di contenere il ricorso al contenzioso tributario, introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente, estendendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio e la sospensione dei termini di impugnazione o la rimessione in termini dei contribuenti, ampliando le possibilità di ricorso all'autotutela nei casi di definitività del provvedimento in presenza di manifesta illegittimità dell'atto o infondatezza della pretesa tributaria.

*g)* valorizzare l'attività del Garante del Contribuente affidandogli un ruolo di mediazione, volto alla concreta ricerca di soluzione condivise con l'amministrazione finanziaria che riescano a garantire la giustizia in materia fiscale e l'effettivo rispetto dell'articolo 53 della Costituzione. A tal fine:

*1)* affidare al Garante del Contribuente tutte le questioni in materia tributaria, a prescindere dall'amministrazione che ha emanato l'atto o avviato il procedimento;

*2)* introdurre una specifica sanzione a carico dell'amministrazione o ente pubblico nel caso in cui non fornisca risposta nel termine previsto dalla

legge, graduata in relazione all'entità della pretesa contenuta nell'atto o nel procedimento avviato ed al tempo di ritardo;

*h)* assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria al fine di evitare che potenziali irregolarità di condotta degli uffici o misure preventive adottate possano danneggiare, spesso in modo irreversibile e grave, il contribuente già nella fase istruttoria e d'indagine;

*i)* riformulare con i necessari accorgimenti ed eccezioni le attività di accertamento e di riscossione discendenti dall'applicazione del principio di solidarietà tributaria, al fine di evitare che si verifichi una duplicazione di pagamento, stante la notifica contemporanea dello stesso atto a tutte le parti interessate, nonché di scongiurare che l'Amministrazione finanziaria, per talune tipologie di tributo, rivalendosi sul coobbligato in solido e traslando su questi l'onere delle attività di recupero nei confronti dell'obbligato principale inadempiente, finisca per provocare un ingiusto danno economico allo stesso coobbligato.».

---

## 4.2

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo le parole: «le cui disposizioni costituiscono» inserire le seguenti: «, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,»*

---

## 4.3

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;»*

---

#### 4.4

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) introdurre l'obbligo generalizzato di informativa al contribuente, senza ritardo, delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini, al fine di favorire l'adempimento spontaneo;»*

---

#### 4.5

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e degli atti di indirizzo eventualmente deliberati dalle Camere in materia;».*

---

#### 4.6

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

*Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è stata ottenuta entro un termine non superiore a 15 giorni dalla richiesta del contribuente risposta scritta mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; assicurare in relazione alle suddette risposte la tutela dell'affidamento del contribuente;»

---

#### 4.7

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

*Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) prevedere servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;»

---

#### **4.9**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente:*

«3) potenziare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione dei servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;»

---

#### **4.10**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: «subordinare» fino a: «mediante» con la seguente: «prevedere».*

---

#### **4.11 (id. a 4.12, 4.13)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).*

---

#### **4.12 (id. a 4.11, 4.13)**

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).*

---

#### **4.13 (id. a 4.11, 4.12)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).*

---

#### **4.14**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera c), numero 4), premettere le seguenti parole: «fatta eccezione per i casi di cui al precedente numero 3),»*

---

#### **4.15 (id. a 4.16)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «istanze di interpello» inserire le seguenti: «, diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative,».*

---

#### **4.16 (id. a 4.15)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «istanze di interpello» inserire le seguenti: «, diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative,».*

---

#### **4.18**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla correttezza nell'accertamento e nella riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento».*

---

#### **4.19**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, di accertamento e di contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria ai casi di effettivo interesse,*



considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;»

---

#### 4.20

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

"h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti, anche in relazione agli atti divenuti definitivi, prevedendo che la presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela da parte del contribuente sospenda il termine di impugnazione dell'atto o l'efficacia esecutiva ove l'atto impositivo sia già esecutivo, assegnando all'amministrazione finanziaria un termine congruo per provvedere in modo espreso, decorso il quale il silenzio dell'amministrazione finanziaria equivalga ad accoglimento dell'istanza, prevedendo infine l'impugnabilità del diniego ovvero dell'accoglimento parziale nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;"

---

#### 4.21

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «potenziare» con le seguenti: «rafforzare la leale collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, in attuazione del principio del contraddittorio e della buona fede, potenziando» e dopo le parole: «definitività dell'atto» inserire le seguenti: «introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente e conseguente formazione del silenzio assenso».*

---

#### 4.23

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente: "i-bis) semplificare le modalità di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria e promuovere il ricorso alle comunicazioni per via telematica"*

tica, prevedendo che in ciascun atto dell'amministrazione finanziaria sia indicato, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente accertatore o riscossore al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'atto medesimo, introducendo altresì la possibilità per i contribuenti che non siano titolari di propria casella di posta elettronica certificata di avvalersi per l'invio delle relative comunicazioni di altro soggetto munito di casella di posta elettronica certificata da autorizzare per l'invio con delega corredata da copia del documento di identità del delegante e del delegato."

---

#### **4.24**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente lettera: "i-bis) al fine di garantire ai contribuenti una migliore conoscibilità della giurisprudenza in materia di diritto tributario ed una maggiore prevedibilità degli esiti delle controversie di natura tributaria, istituire una "Piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria", consultabile attraverso il sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, accessibile a tutti in forma gratuita."*

---

### **Art. 5**

#### **5.1**

TURCO, CROATTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 5.**

*(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche (IRPEF):

a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia

rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:

1) innalzare la soglia della no tax area per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;

2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;

b) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera c), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

c) a seguito del riordino di cui alla lettera b), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;

d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

e) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzio-

namento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;

f) conservazione del cosiddetto regime forfetario per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la previsione di un regime agevolato di «uscita» dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta;

g) mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, previsione di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi, per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui al citato articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi, che tenga conto di un prelievo progressivamente crescente al crescere delle basi imponibili;

h) attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la possibilità per il contribuente di optare per la trasformazione della ritenuta in credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera a), del presente articolo, si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

## 5.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1 sostituire la lettera a), con le seguenti: «a) progressiva evoluzione del sistema verso un modello duale che preveda:*

1) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi di lavoro e la sua revisione prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua;

2) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'IRPEF, ai redditi derivanti dall'impiego del capitale;

*a-bis) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o riduzione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF.»*

---

## 5.3

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:*

1) innalzare la soglia della *no tax area* per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;

2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;».

---

#### 5.4

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT

*Al comma 1, lettera a), al numero 1) dopo la parola «IRPEF» inserire le seguenti: «accompagnata da una revisione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».*

---

#### 5.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «nel rispetto» fino a: «aliquote di imposta» con le seguenti: «a vantaggio dei redditi bassi e medi, prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua, nel rispetto del principio di progressività, anche attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile.»*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma 1, lettera a), al numero 1.1), premettere il seguente: «01.1) la previsione di detrazioni differenziate per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;»*

*b) sopprimere il numero 2).*

---

#### 5.6 (id. a 5.7)

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica».*

---

#### 5.7 (id. a 5.6)

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica».*

---

## 5.8

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e dei crediti d'imposta» inserire le seguenti: «destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale riduzione o eliminazione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF e».*

---

## 5.9

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

*Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: «alla composizione del nucleo familiare» inserire le seguenti: «con un meccanismo di premialità per il secondo percettore di reddito».*

---

## 5.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.1), sostituire le parole: «per la crescita dei figli;» con le seguenti: «per l'accrescimento dei figli, dalla loro nascita fino al completamento degli studi o della formazione;».*

---

## 5.11

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

*Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole «e ai costi sostenuti per la crescita dei figli» inserire le seguenti: «, ad integrazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2022, n. 32».*

---

## 5.12

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), numero 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)»*

---

### 5.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.1) aggiungere il seguente:*

«1.1-bis) previsione di un regime fiscale speciale per i nuclei familiari residenti nei comuni montani;».

---

### 5.14

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il punto 1.1) aggiungere il seguente:*

«1.1-bis) alla previsione, per i primi tre anni dall'avvio dell'attività professionale o lavorativa, dell'applicazione di una aliquota agevolata ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta dal secondo percettore di reddito del nucleo familiare, con reddito non superiore al secondo scaglione di reddito;».

---

### 5.15

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: «della casa, in proprietà o locazione,» inserire le seguenti: «anche attraverso il potenziamento e l'introduzione di forme semplificate e di anticipazione del godimento delle vigenti detrazioni d'imposta»*

---

### 5.17

SIRONI, CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a) numero 1.3), dopo le parole «nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia» inserire le seguenti: «senza ulteriore consumo di suolo tenendo conto anche delle disposizioni in materia di beni culturali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

---



## 5.18

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), numero 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«, nell'ottica di una maggiore efficienza, efficacia e proporzionalità rispetto agli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione, anche al fine di garantire equità nell'accesso e nell'uso di tecnologie e soluzioni necessarie alla transizione energetica e climatica;»

---

## 5.19

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1.3) aggiungere il seguente:*

«1.3-bis) alla graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

---

## 5.20

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.5), aggiungere, in fine, il seguente:*

«1.5-bis) all'età anagrafica, al fine di promuovere il principio di equità generazionale, attraverso una riduzione generale del carico fiscale e il conseguente incremento del reddito netto disponibile per i giovani di età compresa tra i diciotto e i trentasei anni non compiuti con un reddito complessivo annuale non superiore a euro 35.000;»

---

### **5.21**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, dopo la parola: «orizzontale» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso misure volte a limitare l'erosione della base imponibile.».*

---

### **5.22**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.1) con il seguente:*

«2.1) la progressiva elevazione fino al valore di 12.000 euro della soglia di reddito esente da tassazione ed il contestuale riordino degli scaglioni di reddito oltre la stessa, prevedendo un'aliquota del 65 per cento per i redditi di valore superiore a 10 milioni di reddito;»

---

### **5.23 (id. a 5.24)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4)*

---

### **5.24 (id. a 5.23)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4).*

---

### **5.25**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.4), con il seguente: «2.4.) ridurre il carico fiscale IRPEF a partire dai redditi medi e bassi.»*

---

## 5.26

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il numero 2.4) con il seguente: «2.4) prevedere, al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, la reintroduzione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;»*

---

## 5.27

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole: «e delle relative addizionali» con le seguenti: «con esclusione delle relative addizionali».*

---

## 5.28

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sopprimere le parole: «sulle retribuzioni corrisposte a titolo straordinario che eccedono una determinata soglia e».*

*Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: «ferma restando» fino alla fine del numero.*

---

## 5.29

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

*Al comma 1, lettera a), numero 2.4) ), dopo le parole «una determinata soglia» aggiungere le seguenti: «, sulla retribuzione derivante dalla contrattazione di secondo livello;».*

---

### 5.30

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole da: «ferma restando» fino alla fine del numero, con le seguenti: «nonché la limitazione del regime forfetario ai soli contribuenti di minori dimensioni».*

---

### 5.31

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), numero 2.4), aggiungere, in fine, le parole: «, in ogni caso sottoponendo tali incrementi di reddito all'applicazione delle addizionali regionali e locali».*

---

### 5.33

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;»*

---

### 5.34

Enrico BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) introdurre, per un periodo limitato di tempo, forme di incentivazione e misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne, da applicarsi, per il medesimo periodo, anche ai contribuenti ivi residenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 5.35

TURCO, CROATTI

*Dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera c), ai contribuenti soggetti all'IR-PEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

a-ter) a seguito del riordino di cui alla lettera a-bis), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;»

---

### 5.37

SIRONI, CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente» inserire le seguenti «dei servizi eco-sistemici, della biodiversità, e della prevenzione del dissesto idrogeologico».*

---

**5.38**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 4).*

---

**5.40**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**5.41**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) per i redditi dei fabbricati prevedere:

1) la loro inclusione nella base imponibile ai fini IRPEF, mantenendo una tutela per i soli contratti a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2) una ritenuta d'acconto da trattenere attraverso le piattaforme digitali di intermediazione per i contribuenti che si avvalgono di tale modalità;

3) una sovrimposta pari almeno al 3 per cento per le società la cui attività consiste nell'offerta di alloggi, diversa dall'attività alberghiera, per periodi di durata inferiore a un mese.»

---

**5.42**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «la possibilità di» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «la rimodulazione del regime della cedolare secca al fine di limitarne la fruizione entro un limite massimo di reddito de-*

rivante da locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo non superiore complessivamente, per ciascun contribuente, a 120.000 euro annui».

---

### **5.43**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «estendere» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «non applicare l'imposta municipale propria sugli immobili concessi in locazione, con canone concordato a prezzo calmierato, a conduttori iscritti ad un corso di laurea o di formazione post laurea in un Comune diverso da quello di residenza, per tutta la durata della locazione;».*

---

### **5.45**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, applicando la cedolare secca esclusivamente per i contratti di locazione stipulati in appositi accordi definiti tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni delle imprese, dell'artigianato e del commercio maggiormente rappresentative».*

---

### **5.46**

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «prevedendo, in relazione alla determinazione dei canoni, disposizioni analoghe a quelle previste per le locazioni ad uso abitativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».*

---

### **5.47**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di ridurre l'aliquota del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad alloggio o residenza per studenti, assicu-*

rando che il vantaggio fiscale venga trasferito in tutto o in parte agli studenti affittuari in forma di riduzione del canone di locazione o dei costi accessori;»

---

#### **5.48**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

"c-bis) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere l'applicazione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 431 del 1998, da proprietari persone fisiche con reddito inferiore a 30.000 euro come da ultima dichiarazione dei redditi."

---

#### **5.49**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:*

«d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

d-bis) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;».

---

#### **5.50**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: «prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione» con le seguenti: «mediante la distinta elencazione»;*



*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:*

- *al numero 2), sostituire le parole da: «comprendendo» fino a: «impiego del capitale» con le seguenti: «distintamente per redditi di capitale e redditi finanziari diversi, comprendendo per questi ultimi»;*

- *al numero 5) dopo le parole: «l'applicazione» aggiungere le seguenti: «nel caso delle gestioni collettive del risparmio».*

---

## **5.51**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi con cui la stessa è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;»*

---

## **5.52**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:*

*«8-bis) la revisione della tassazione sulle transazioni finanziarie attraverso un allargamento della sua base imponibile da estendere a tutte le azioni, alle obbligazioni societarie, ed a tutti gli strumenti derivati, con aliquota da applicare ad ogni singola transazione, al fine di contrastare le operazioni più altamente speculative;».*

---

## **5.54**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «dei compensi in natura,» inserire le seguenti: «elevando il limite di detassazione e»;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del*

trattamento salariale minimo complessivo, avuto riguardo altresì alla tutela dei salari dalla perdita del potere d'acquisto dovuto a fenomeni inflattivi;»

---

### **5.55**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2.4) aggiungere il seguente: «2.4-bis) il rientro dei redditi sottoposti al regime forfetario nell'IRPEF con la previsione, per i contribuenti di minori dimensioni, di aliquote di compensazione dell'IVA riscossa e di un sistema semplificato di comunicazioni e adempimenti fiscali, previo tutoraggio dell'amministrazione finanziaria, anche attraverso CAF o intermediari abilitati.»*

---

### **5.56**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) per i redditi fino a 40.000 euro, graduale introduzione, a partire dai nuclei familiari con figli a carico iscritti a scuola e università, di vantaggi di natura fiscale, in forma di credito di imposta o detrazione, per le spese in biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica, libri, anche di testo scolastici e universitari, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché corsi di teatro, musica e lingue straniere;»*

---

### **5.57**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per i redditi d'impresa:

1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate al-

la predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

2) la semplificazione e la razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di allineamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti, degli accantonamenti, delle rettifiche di valore, delle erogazioni liberali e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente deducibili;

3) la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

4) la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale;»

---

## 5.59

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera h), numero 3), sopprimere le parole: «nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale».*

---

## Art. 6

### 6.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) rafforzamento degli strumenti volti a incentivare gli incrementi netti di patrimonio e di occupazione a tempo indeterminato e stabilizzazione dei crediti di imposta finalizzati a sostenere, con priorità per le piccole e medie imprese:

1) gli investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riguardo a quelli qualificati;

- 2) gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative;
- 3) la formazione;
- 4) le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno.»

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).*

---

## **6.2**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o anche in nuove assunzioni» inserire le seguenti: «, in programmi di formazione per i dipendenti»*

---

## **6.3**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «attività d'impresa» aggiungere, in fine, le seguenti: «eccetto se trattasi di finalità culturali, ivi comprese la conservazione e valorizzazione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.».*

---

## **6.4**

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da 1051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave tecnologica e digitale;

a-ter) introduzione di una quota di decontribuzione in caso di nuove assunzioni».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole «lettera a)» con le seguenti «lettere a), a-bis) e a-ter)»*

---

## **6.5**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente che destinano tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e alle politiche attive per il lavoro;»*

---

## **6.6**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle grandi imprese che hanno un rapporto, tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado, non superiore a 1 su 50, destinando tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alle politiche attive per il lavoro;»*

---

## **6.7**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) introduzione di agevolazioni fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, cedibili o trasferibili con sconto in fattura, per le società di capitali che reinvestono l'utile prodotto in impianti ad alta tecnologica e innovativi, in impianti di energia da fonti rinnovabili o in interventi di efficientamento energetico e in politiche attive del lavoro;»*

---

## 6.8

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) previsione di un regime fiscale agevolato per le società di capitali e le società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, a condizione che essi vi svolgano attività lavorativa, individuando, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, specifici requisiti in termini di conseguimento di ricavi, spese complessive per lavoro accessorio, lavoro dipendente nonché per i compensi eventualmente erogati ai collaboratori e costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali, nonché le cause di esclusione e le modalità applicative per i soggetti in attività e per coloro che avviano una nuova attività;»

---

## 6.9

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento,»*

---

## 6.10

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «attraverso il potenziamento dell'ammortamento» con le seguenti: «anche attraverso il potenziamento delle agevolazioni connesse all'acquisto di beni strumentali innovativi e alla formazione e specializzazione interna alle imprese, preservando a tal fine lo strumento del credito d'imposta,»*

---

## 6.12

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera e), sostituire l'alinea con il seguente: «e) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'intro-*

duzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:».

---

### **6.13**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) introduzione di incentivi fiscali per la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio;».*

---

### **6.14**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

*"g-bis) indipendentemente dalla natura giuridica rivestita, la previsione di un regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'esercizio delle attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;"*

---

### **6.15**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) previsione di un regime di premialità fiscale con l'obiettivo di favorire la transizione energetica e climatica delle imprese relativamente all'innovazione di processi e prodotti e di migliorarne la competitività;»*

---

## 6.16

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) introduzione di misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;»*

---

## 6.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Revisione del catasto dei fabbricati)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale:

*a)* l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare di un valore patrimoniale mediante un processo estimativo che:

1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

*b)* la determinazione della rendita per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale di cui alla lettera *a)*:

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;



2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) la previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato.

2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, la cancellazione dei coefficienti di rivalutazione diversi da quello all'inflazione, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU).»

---

## Art. 7

### 7.1

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili e aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia»*

### 7.2

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «normativa dell'Unione europea», inserire le seguenti: «garantendo aliquote ridotte in particolare per il «bene casa», per il recupero dei fabbricati esistenti e per le opere e i servizi pubblici,».*

---

### **7.300**

ROMEO, GARAVAGLIA, BORGHESI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di maggiore rilevanza sociale» inserire le seguenti: «e ambientale, in coerenza altresì con la disciplina europea in materia di aliquote ridotte applicate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, ivi inclusi il teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui alla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022»*

---

### **7.4**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «nonché al fine di contenere l'erosione dell'imposta indotta dall'applicazione di aliquote ridotte».*

---

### **7.5**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscale e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo;»*

---

### **7.6**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) adeguare le strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;»*

---

## 7.7

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) prevedere un'aliquota IVA agevolata applicabile ai corrispettivi relativi alle opere di ristrutturazione dei corsi d'acqua, agli interventi per stabilizzare pendici di montagne e colline, per attività di rimboschimento, per il consolidamento dei terreni, per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e per ogni altro intervento diretto a fronteggiare, mitigare o eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico;».

---

## 7.8

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:* «c-bis) rimodulare l'imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e aumentare il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;»

---

## 7.9

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:* «c-bis) introdurre un'imposta parametrata alla quantità di biossido di carbonio emessa per chilometro ed eccedente una certa soglia, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, anche già immatricolato in un altro Stato, prevedendo appositi scaglioni disincentivanti e relativi importi sulla base delle predette emissioni;»

---

## 7.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:* «d-bis) prevedere interventi specifici per ridurre l'evasione dell'imposta, anche attraverso la previsione dell'applicazione, alle sole operazioni intermedie, comprese le importazioni, di un'aliquota IVA unica, tendenzialmente pari a quella effettiva

dell'IVA nel suo complesso, in modo da lasciare pressoché invariato anche il gettito garantito dalle operazioni indetraibili;»

---

### 7.11

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

---

### 7.12

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «antiquariato o da collezione» aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

---

### 7.13

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) ridurre l'aliquota dell'IVA ai beni offerti in libera vendita e prodotti nell'ambito di progetti volti al reinserimento lavorativo o all'inclusione sociale, organizzati e/o gestiti da un ente del Terzo Settore, e riservati a persone in stato di detenzione, a persone con disabilità ovvero a persone in condizioni di fragilità o svantaggio temporanee o permanenti;»*

---

### 7.14

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) prevedere per i contribuenti in regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente ai termini di versamento dell'Iva riferita*

agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta, l'applicabilità, ove ritenuta più favorevole, delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542;»

---

### **7.15**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) prevedere la regolazione istantanea con sistema digitale aperto dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti che operano nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione tenuti alla fatturazione elettronica, istituendo appositi conti correnti fiscali digitali presso l'Agenzia delle entrate, mediante definizione delle modalità di riconoscimento, rilevazione, versamento, compensazione, rimborso e disposizione, parziale e totale, del saldo a credito per il contribuente, anche prevedendo forme di cedibilità nella regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nei normali rapporti commerciali tra operatori economici.»*

---

### **7.16**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«g-bis) prevedere un unico regime opzionale di determinazione forfettaria dell'imposta per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.»*

---

### **7.17**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*«g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nel rispetto del benessere animale;».*

---

**7.18**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nei comuni montani;».

---

**7.19**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:* «g-bis) rivedere la disciplina, anche sanzionatoria, applicabile in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente o prestatore, armonizzandola a quella prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevedendo la sanzione in misura fissa nell'ipotesi di detrazione di imposta non dovuta per applicazione di aliquota superiore, di assoggettamento all'imposta di operazioni non imponibili, esenti o non soggette nonché di riduzione della base imponibile, sempre che il cedente o prestatore abbia versato l'imposta e fatti salvi i casi di frodi, nonché l'ampliamento dei termini per l'emissione delle note di variazione e per la richiesta di rimborso dell'imposta non dovuta.»

---

**7.301**

BORGHESI, GARAVAGLIA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h) razionalizzare la disciplina IVA sui servizi di teleriscaldamento.»

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G7.300**

BERGESIO, BORGHESI, GARAVAGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale,

premesso che:

l'articolo 7, in particolare, introduce principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

il comma 527, art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha prorogato al 2022 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione Iva applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, in misura non superiore al 9,5 per cento, confermando per il 2022 lo stesso incremento del 2021, rispetto ai valori precedentemente fissati;

alla luce delle difficoltà in cui versa la zootecnia italiana, anche in riferimento alla particolare congiuntura economica, ed in considerazione della forte contrazione dei prezzi pagati agli allevatori del comparto suinicolo, che incide pesantemente sulla redditività delle aziende, da sempre un punto di riferimento delle eccellenze agroalimentari italiane, sarebbe auspicabile un intervento volto a definire un nuovo innalzamento delle percentuali di compensazione Iva;

la diffusione della peste suina africana su tutto il territorio, anche se prontamente contrastata dal Governo, ha inoltre contribuito ad alimentare un clima di profonda incertezza nel mercato delle carni suine, determinando un ulteriore importante calo della competitività del settore;

l'istituzione di un sistema di compensazione organicamente definito, che comporti un aumento delle percentuali certo e duraturo, rappresenterebbe un segnale importante di reale possibilità di uscita dalla crisi, riposizionando il settore su più alti livelli di competitività,

impegna il Governo,

nelle more dell'adozione degli interventi di revisione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ad adottare i necessari atti volti ad un aumento delle percentuali di compensazione iva applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, che possa assumere nel tempo un carattere stabile e duraturo.

---

## EMENDAMENTI

### 7.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

*a)* revisione della tassa di immatricolazione parametrandola al costo del veicolo e alle emissioni di CO<sub>2</sub>;

*b)* revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo;

*c)* revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo;

*d)* revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo.».

### 7.0.2

TURCO, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.7-bis**

*(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime



fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

a. introduzione di una tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO<sub>2</sub>;

b. revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di co<sub>2</sub>/km del mezzo;

c. revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di co<sub>2</sub>/km del mezzo;

d. revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di co<sub>2</sub>/km del mezzo.».

---

## Art. 8

### 8.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 8.

*(Istituzione di una imposta regionale a carico delle attività produttive per finanziare la sanità ed il welfare)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede alla revisione dell'imposta regionale a carico delle attività produttive con ampia base imponibile, fissando l'aliquota in misura tale da garantire un gettito capace di sostenere almeno il 50% dei costi sanitari.

2. Il maggior gettito derivant dall'imposta di cui al precedente comma 1 è destinato a ridurre la pressione fiscale ed il costo degli oneri sociali di lavoratori e pensionati.».

---

### 8.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo, al fine di revisionare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale attraverso la modernizzazione degli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

1) immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

2) terreni edificabili accatastati come agricoli;

3) immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, per via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

b) prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente sulla base dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal re-

golamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:

1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;

2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;

3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

c) prevedere, nella consultazione catastale, l'accesso alla banca di dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

3. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo sia destinata alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e prevalentemente attribuita ai comuni ove ricadono gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.»

## 8.0.2

TURCO, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 8-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote

relative alle imposte sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto o vendita, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo oggetto della transazione;

b) con riferimento all'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, al fine di apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedere:

1) per i derivati cosiddetti «speculativi», quali, tra gli altri, contratti futures, covered warrants, warrants, CFD, certificates, la variabilità della tassazione a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto;

2) per i derivati option, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e no, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti «forex», stipulati da soggetti istituzionali o privati, una tassazione progressiva determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;

3) per i derivati short selling, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione progressiva sul valore del contratto;

4) per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione forme di riduzione d'imposta commisurata al tempo dell'investimento;

5) per i derivati cosiddetti «speculativi» una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;

d) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere della plusvalenza di transazione realizzata;

e) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modulare l'aliquota d'imposta vigente secondo principi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;

f) istituire, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una piattaforma telematica sulle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i contraenti delle negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati nonché il nome dell'intermediario finanziario.»

---

## Art. 9

### 9.1

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di essi, anche qualora gli stessi siano posti in essere da soggetti esercenti attività di impresa effettiva e professionale nell'ambito della loro attività ordinaria prevalente o da altri soggetti professionali, al fine di evitare doppie imposizioni sui medesimi fabbricati qualora questi siano stati oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia e successiva alienazione;»*

---

### 9.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) prevedere l'applicazione di una addizionale locale e regionale per i redditi sottoposti a regimi forfetari di determinazione del reddito e a regimi cedolari, con l'esclusione dei soli redditi finanziari, al fine di assicurare la partecipazione di tutti i contribuenti al finanziamento dei servizi garantiti dagli enti territoriali;»*

---

### 9.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).*

---

### 9.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) incentivare il reinsediamento in Italia di attività produttive localizzate all'estero prevedendo una maggiorazione percentuale del valore di mercato delle attività oggetto di rimpatrio, ovvero l'introduzione di un credito di imposta parametrato al valore di mercato dei beni rimpatriati e agli investimenti realizzati in relazione al rimpatrio, ovvero la riduzione dell'aliquota IRES di ai sensi*

dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), nonché, in ogni caso, la decontribuzione per un congruo periodo dei lavoratori neo-assunti dalle imprese rimpatriate e l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti alle operazioni di cui alla presente lettera, a prescindere dal valore delle attività oggetto di rimpatrio;»

---

## 9.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

## 9.8

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima»*

---

## 9.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

"*g-bis*) promuovere la transizione ecologica nel pieno rispetto degli obiettivi UE e degli impegni sottoscritti nelle conferenze internazionali sul Clima in tema di superamento delle fonti fossili, attraverso:

1) il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione delle misure per la riqualificazione energetica e strutturale del nostro patrimonio immobiliare, al fine di fornire un quadro certo e chiaro alle famiglie e alle imprese, che comprenda la possibilità di cessione dei relativi crediti fiscali;

2) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva rapida riduzione e azzeramento dei sussidi dannosi per l'ambiente, dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, evitando aggravii di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

3) un aumento del limite in vigore alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;

4) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale, favorendo fiscalmente gli investimenti verso tecnologie e interventi a basse e nulle emissioni di carbonio, rispettando il principio della neutralità fiscale, in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti dal Green Deal UE di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di CO<sub>2</sub> prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica.

---

### **9.11**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

"g-bis) elevare, sentita la Conferenza delle Regioni, il canone di concessione per la captazione e l'imbottigliamento dell'acqua minerale, al fine di destinare il maggior gettito a misure di contenimento del dissesto idrogeologico;"

---

### **9.12**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:* «g-bis) semplificare e razionalizzare, anche mediante l'introduzione di un'imposta unica, ridotta e interamente sostitutiva, il regime fiscale previsto in favore dei cittadini italiani iscritti all'Aire che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale, garantendo un incremento dell'occupazione e il mantenimento dei nuovi insediamenti produttivi per un periodo non inferiore a cinque anni;»

---

### **9.13**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:* «g-bis) rafforzare gli incentivi fiscali finalizzati a promuovere la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio;»

---

#### **9.14**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) promuovere l'innovazione, la competitività e la sostenibilità economica di famiglie e imprese nel processo di transizione energetica e climatica;"*

---

#### **9.15**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) revisionare il sistema della fiscalità generale basato sul miglioramento della progressività dell'imposta volta a comprendere gli oneri generali di sistema, le accise e il canone RAI;»*

---

#### **9.16**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti:*

*«n-bis) rendere coerente la tassazione indiretta dei vettori energetici rispetto al percorso di integrazione dei sistemi energetici come definito dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima nella prospettiva di una progressiva elettrificazione degli usi finali;*

*n-ter) definire le imposte in un'ottica di programmazione e previsione del gettito in ragione dei cambiamenti degli usi energetici finali dei consumatori;*

*n-quater) prevedere l'esenzione dalla tassazione per favorire la domanda selettiva di prodotti finali anche in relazione alle priorità di strategia industriale e climatica nazionale e europea;»*

---

#### **9.17**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«n-bis) predisporre un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere gli obiettivi previsti*



dalla normativa dell'Unione europea sulla prestazione energetica degli edifici, prevedendo:

1) l'introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2) l'introduzione di una disciplina generale della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia.»

---

## **9.18**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:*

«n-bis) istituire una piattaforma telematica destinata al funzionamento digitale dei conti correnti fiscali, finalizzati:

1) a validare, identificare e accreditare i crediti d'imposta sulle agevolazioni fiscali riconosciute;

2) a regolamentare la loro circolazione tra i titolari di conti correnti fiscali;

3) a prevedere strumenti di pagamento elettronici anche tramite carta elettronica fiscale per facilitare la trasferibilità delle agevolazioni.»

---

## **9.19**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:*

«n-bis) prevedere una disciplina generale della cessione dei crediti d'imposta, definendo le regole per garantire la circolarità avuto riguardo:

1) alla cedibilità dei crediti;

2) alla distinzione del diverso trattamento contabile tra crediti pagabili e crediti non pagabili;

3) alla compensabilità con più fattispecie di debiti fiscali e contributivi;

4) all'introduzione di meccanismi di autorizzazione e controllo ex ante sull'esistenza dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla normativa vigente sulla spettanza dei crediti d'imposta nella fase di presentazione dell'i-

stanza per il riconoscimento, anche allegando alla stessa istanza la documentazione prevista dalla legge;

5) alla definizione delle modalità di identificazione elettronica del credito mediante l'attribuzione di un codice univoco da riportare in ogni successiva cessione del credito autorizzato e le procedure di asseverazione, conformità e verifiche in materia di antiriciclaggio da parte dei professionisti che trasmettono le istanze per conto del contribuente;

6) all'introduzione di strumenti di monitoraggio e di blocco al trasferimento del credito in caso di sopraggiunta irregolarità contributiva e fiscale del titolare del credito.»

---

## 9.20

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:*

«n-bis) definire un quadro normativo programmatico che preveda la possibilità di istituire un contributo straordinario di solidarietà sul maggior reddito delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei casi di incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa nei tre periodi d'imposta antecedenti pari ad almeno il 75 per cento, prevedendo altresì:

1) l'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

2) la destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.»

---

## 9.21

TAJANI, LOSACCO, BOCCIA

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

« n-bis) introdurre un limite per i pagamenti in contanti che non superi la soglia di euro 1.000"»

---

## 9.22

TURCO, CROATTI

*Dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:*

«n-bis) revisionare gli incentivi fiscali in favore delle start-up e delle PMI innovative al fine di:

1) razionalizzare la normativa esistente in materia di incentivi fiscali agli investitori in start-up e PMI innovative, mediante coordinamento delle diverse agevolazioni previste in materia di deduzioni e detrazioni dal reddito delle persone fisiche e delle società;

2) semplificare la normativa in materia di controlli anche mediante l'individuazione di procedure telematiche unificate e liste di controllo documentali univoche, riducendo il rischio di controlli ex post e onerosi aggravati documentali per gli operatori;

3) introdurre misure finalizzate al potenziamento della leva finanziaria e della raccolta di capitali da parte di investitori privati, qualificati o istituzionali, incentivando il ricorso ai nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuare mediante il ricorso a prodotti finanziari e modelli contrattuali innovativi, in linea con le migliori pratiche internazionali, tra cui i meccanismi di finanziamento, quali il crowdfunding e il direct lending, e le forme di finanziamento di private equity e venture capital e altre soluzioni di tecnologia finanziaria;

4) potenziare e stabilizzare gli incentivi fiscali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione valorizzando il ruolo delle imprese innovative e del personale qualificato, nonché la formazione dei lavoratori sull'utilizzo delle nuove tecnologie.»

---

## Art. 10

### 10.1

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di esse, anche al fine di favorire i soggetti pro-

fessionali che svolgono prevalentemente attività di compravendita immobiliare;».

---

## 10.2

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

"a-bis) nell'ambito della razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi di cui alla lettera a), prevedere la soppressione dell'imposta di bollo per il libro giornale e il libro inventari ed estendere l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per le quietanze relative agli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relativi ai redditi di lavoro subordinato anche alle note spese a piè di lista tanto riferite a rapporti di lavoro subordinato quanto a rapporti che danno origine a redditi assimilati al lavoro dipendente o a redditi di lavoro autonomo;"

---

## 10.3 (testo 2)

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo la lettera c), inserire la seguente:* "c-bis) nell'ambito della semplificazione della disciplina dell'imposta di bollo di cui alla lettera c), procedere al graduale superamento dell'imposta di bollo per i libri sociali;"

b) *sopprimere la lettera h).*

---

## 10.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:* «d-bis) aumentare il grado di progressività dell'imposta sulle successioni e donazioni.»

---

## 10.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

## Art. 12

### 12.300

ROMEO, GARAVAGLIA, BORGHESI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento» con le seguenti: «e sull'energia elettrica».*

---

### 12.301

BORGHESI, GARAVAGLIA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e sul teleriscaldamento».*

---

## 12.2

TURCO, CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), sopprimere la parola: "teleriscaldamento" e le parole da: "promuovendo" fino alla fine della lettera;*

*b) sopprimere la lettera b);*

*c) alla lettera c), dopo la parola: "ambiente" aggiungere, in fine, le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili";*

*d) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in*

materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi;"

*e) alla lettera f), sopprimere le parole da "in relazione" fino alla fine della lettera.*

---

### 12.3

TURCO, CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), sopprimere le parole da: "promuovendo" fino alla fine della lettera;*

*b) sopprimere la lettera b);*

*c) alla lettera c), dopo la parola: "ambiente" aggiungere, in fine, le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili";*

*d) sostituire la lettera d), con la seguente: "d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi."*

*e) alla lettera f), sopprimere le parole da: "in relazione" fino alla fine della lettera.*

---

### 12.4

SIRONI, TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'utilizzo di quelli» inserire le seguenti: «a minor emissioni nocive e»*

---

### 12.5

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) rendere la fiscalità, con particolare riferimento alla fiscalità relativa ai prodotti energetici,*

uno strumento coerente ed efficace nel supportare famiglie e imprese nel percorso di decarbonizzazione, efficienza e indipendenza energetica;".

---

## 12.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*- sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) procedere alla soppressione delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi (SAD), e alla previsione di agevolazioni per i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF).»

*- dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) ricomprendere anche i servizi aerotaxi tra quei voli privati non di linea soggetti al pagamento dell'accisa sul cherosene;»

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G12.300

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (AS 797-584-A),

premesso che:

l'articolo 12, come modificato nel corso dell'esame in Commissione Finanze, reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;

per effetto delle modifiche approvate in Commissione Finanze, la previsione "con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-*quater*, del Testo unico delle dispo-

sizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" è stata soppressa e conseguentemente collocata nell'articolo 16 relativo ai Procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti;

considerato che:

con la finalità di tutela della salute e dell'ambiente, il comma 1 del medesimo articolo 12, alla lettera *d*), dispone che si proceda al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni UE inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;

intervenire sui sussidi ambientalmente dannosi significa liberare ingenti risorse che potrebbero essere rimesse in circolazione a favore della transizione energetica (rinnovabili, reti, efficienza, mobilità, bonifiche, ecc.), ma anche per creare benefici per le famiglie e per le imprese, nonché a favore dei Paesi poveri come previsto dal Protocollo di Kyoto;

il taglio e la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi meritano di essere affrontati con efficacia ed efficienza in quanto rappresentano una criticità non solo ambientale, ma anche sociale ed economica,

impegna il Governo:

a definire un cronoprogramma di uscita dai sussidi ambientalmente dannosi e ad aggiornare annualmente il catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e di quelli favorevoli, mettendo in evidenza gli obiettivi di volta in volta raggiunti.

---



## EMENDAMENTI

### 12.0.5

TURCO, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'istituzione di un portale unico aggregato dei dati personali e l'introduzione della tassa unica di possesso)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, finalizzati alla raccolta e alla gestione strutturata e consapevole dei dati personali, nonché alla regolamentazione di una tassa di possesso dei dati digitali a carico delle aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali:

a) istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, raccolti utilizzando il codice fiscale di ciascun cittadino, garantendo l'accesso al portale, che ne conserva traccia, a ciascun interessato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo, avuto riguardo che:

1) le imprese operanti nell'economia digitale trasmettano i dati sensibili di ciascun contribuente in loro possesso di ciascun contribuente all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza indicando, tra gli altri: i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento; le modalità di acquisizione dei dati e del consenso; le finalità del trattamento; il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento; i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

2) ciascun soggetto a cui i dati personali sono riferiti abbia possibilità di accedere alla piattaforma al fine di dare autorizzazione all'utilizzo dei propri dati digitali o provvedere alla cancellazione totale o parziale dei medesimi dati;

3) le imprese interessate all'accesso e all'utilizzo dei dati e delle informazioni sensibili presenti nel PAU ne facciano richiesta motivandone la finalità: esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; gestione di una piattaforma *web*; invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di beni o servizi; per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

4) sia garantito al soggetto interessato l'esercizio del diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al trattamento dei dati, anche se precedentemente concessa;

*b)* individuazione degli elementi della tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale, avuto riguardo a:

*1)* attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento;

*2)* previsione di un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare;

*c)* destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 1 ad un fondo previdenziale per i lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

---

## 12.0.6

TURCO, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il piano case green)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici:

*a)* predisposizione di un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere: la classe energetica E entro l'anno 2030 per gli edifici privati ed entro l'anno 2027 per gli edifici pubblici; almeno la classe energetica D entro l'anno 2033 per gli edifici privati ed entro l'anno 2030 per gli edifici pubblici;

*b)* introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

*c)* istituzionalizzazione e stabilizzazione della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica.»

---

## Art. 13

### 13.300

TURCO, CROATTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 13.301

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 d.lgs 68/2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideter-

minazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56".

b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 e 5 e all'articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.»

---

### **13.302**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

### **13.303**

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 e 5 e all'articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.»*

---

### **13.304**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale.»*

---

## **Art. 14**

### **14.0.300**

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

1. Per l'anno 2023, in considerazione degli eventi meteorologici eccezionali e delle calamità naturali che hanno interessato, con diverse modalità, il territorio nazionale, impedendo o rallentando il normale svolgimento delle attività lavorative e professionali, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza alla data del 31 luglio 2023 sono prorogati alla data del 21 agosto 2023, senza applicazione di sanzioni o interessi. La sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti in qualità di sostituti d'imposta. Non si procede al rimborso di quanto già versato.»

---

## Art. 15

### 15.300 (già 13.1)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire le parole da: "del temperamento" fino a: "proventi di attività criminosa", con le seguenti: "che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e contrasto alle dipendenze e la più ampia prevenzione dei fenomeni di illegalità, con particolare riguardo al gioco d'azzardo minorile ed al riciclaggio di proventi di attività criminose."*

---

### 15.301 (già 13.2)

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «del temperamento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e la miglior prevenzione dei fenomeni di illegalità, inclusi il gioco d'azzardo minorile ed il riciclaggio di proventi di attività criminose.»*

---

### 15.302 (già 13.3)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «del temperamento» fino a: «sui giochi» con le seguenti: «della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute».*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili».*

---

### 15.303 (già 13.4)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire le parole da: "del temperamento" fino a: "sui giochi" con le seguenti: "della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute."*

*Comma 2 lettera a) sostituire le parole: "a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile" con le seguenti: "a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d'azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile".*

---

### **15.304 (già 13.5)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) adozione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D. G. A.) ed il gioco d'azzardo minorile, quali:

1) monitoraggio puntuale e dettagliato dell'evoluzione della raccolta, disponendo un piano per il suo progressivo contenimento; pubblicazione gratuita dei dati aggregati per volumi giornalieri di raccolta, per tipologia di gioco, comune, fatte salve le disposizioni in materia di tutela della privacy nei comuni molto piccoli, al fine di consentire la massima trasparenza e tutela sociale;

2) introduzione di una tessera obbligatoria per la fruizione dei servizi di gioco con vincita in denaro e assimilati, personale, non cedibile, corredata di chip e fotografia, rilasciata su richiesta dall'azienda sanitaria locale, collegata ai registri di autoesclusione e ai servizi digitali dell'agenzia delle entrate; in fase transitoria implementare a tali scopi l'utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale;

3) associazione di tutte le giocate e delle puntate alla tessera ovvero al codice fiscale di cui al punto a.1, garantendo che l'acquisizione, la registrazione e conservazione dei dati non possa essere attuata da soggetti privati, in primis del comparto, ma unicamente da soggetti pubblici preposti alla tutela della salute e dei cittadini.

4) introduzioni di tetti di spesa individuale in relazione al reddito dichiarato;

5) rafforzamento dei meccanismi di auto esclusione del gioco, anche sulla base di un registro nazionale, collegato alla tessera di cui al punto a.1, ai quali possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma i giochi con vincita in denaro;

6) diminuzione dei limiti massimi di giocata e di vincita;

7) aumento della durata delle partite negli apparecchi elettronici;

8) aumento del tempo di latenza tra le giocate ed il loro esito, prevedendo disincentivi ai consumi per le forme a minor tempo di latenza e maggior ripetitività;

9) introduzione dell'obbligo di formazione di base e continua per concessionari, gestori, esercenti e personale addetto presso tali categorie;

10) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco;

11) certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio ad apparecchi che consentono il gioco solo d'ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

12) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive riservate a minori di anni 18;

13) introduzione del divieto penale di erogare denaro o altri valori economici, a titolo di prestito, bonus o premialità, a giocatori, con aggravante quando la violazione avvenga verso minorenni, giocatori problematici o da parte di soggetti titolari di punti gioco od operanti nell'offerta;«

---

### **15.305 (già 13.6)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile" con le seguenti: "a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d'azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile".*

---

### **15.306 (già 13.7)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché introduzione di un controllo preventivo del Ministero della Salute su ogni tipologia di gioco con vincita in denaro al fine di valutarne la pericolosità e proporre i limiti di installazione dei vari giochi."*

---

### **15.307 (già 13.8)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 7).*

---



**15.308 (già 13.9)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**15.309 (già 13.10)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: "quali scuole e altri luoghi abitualmente frequentati dai soggetti più vulnerabili."*

---

**15.310 (già 13.12)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;»

---

**15.311 (già 13.13)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;"

---

**15.312 (già 13.15)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "nell'offerta di gioco" aggiungere le seguenti: "e dare piena attuazione alle indicazioni contenute nelle relazioni*

presentate dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolte nella 17a e 18a legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio".

---

**15.313 (già 13.16)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «per potenziare il contrasto del gioco illegale delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco» inserire le seguenti: «e dare piena attuazione alle indicazioni presenti nelle relazioni della commissione bicamerale svoltesi nella 17<sup>a</sup> e 18<sup>a</sup> legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio,».*

---

**15.314 (già 13.17)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, lettera e), premettere le seguenti parole: «riconoscimento del ruolo giuridico di tutti i soggetti della filiera del gioco pubblico, individuazione dei requisiti morali e professionali per il relativo riconoscimento nonché»*

---

**15.315 (già 13.18)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché previsione di controlli preventivi sul personale assunto dai soggetti della filiera dell'offerta autorizzata, anche istituendo appositi registri e criteri di ammissione e di esclusione, valorizzando il requisito anagrafico e la sussistenza di condanne per reati o restrizioni alla libertà personale;"*

---

**15.316 (già 13.19)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari finalizzata a coniugare una più veloce attuazione*

della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza."

---

**15.317 (già 13.20)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari, volta a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza.»*

---

**15.318 (già 13.22)**

TURCO, CROATTI

*Al comma, 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) l'attività di raccolta del gioco, qualora attribuita a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie per tutti i giochi con vincita in denaro.»*

---

**15.319 (già 13.23)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: "e i loro punti di offerta del gioco" con le seguenti: "e i soggetti delle rispettive filiere, stabilendo misure contro il gioco d'azzardo e la ludopatia".*

---

**15.320 (già 13.24)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: "(payout)" inserire le seguenti: "possibilità di optare per una tassazione basata sul margine netto per i giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno*

1931, n. 773, in presenza di piani di prevenzione contro il gioco d'azzardo e la ludopatia".

---

**15.321 (già 13.27)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) istituire, a livello nazionale, per tutti i punti di offerta di gioco, limiti minimi di distanza dai luoghi che risultino sensibili in relazione alla frequenza da parte di categorie vulnerabili, quali ad esempio giovani, anziani, persone con vario tipo di difficoltà, prevedendo la conservazione di eventuali limiti più stringenti adottati dalle amministrazioni locali (regioni, province autonome, comuni) ovvero la possibilità di adottare motivate ulteriori misure protettive, per tutte le tipologie di gioco, in ragione della situazione dei rispettivi territori;»

---

**Art. 16**

**16.300 (già 14.1)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Sopprimere gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20.*

---

**16.301 (già 14.2)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Sopprimere gli articoli da 16 a 20*

---

**16.302 (già 14.3)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Sopprimere gli articoli 16, 17, 18 e 19.*

---

**16.303 (già 14.4)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.304 (già 14.5)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a)*

---

**16.305 (già 14.6)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in un quadro di reciproca» aggiungere le seguenti: « , effettiva» e sopprimere le parole da:« in vista» fino alla fine.*

---

**16.306 (già 14.8)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:« in vista» fino alla fine*

*Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;».*

---

**16.307 (già 14.10)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: « in vista» fino alla fine.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla lettera c), sostituire le parole: «minore gravità» con le seguenti: «minima entità»;*

*alla lettera p), sostituire le parole: «nei mesi di agosto e dicembre» con le seguenti: «nel mese di agosto»;*

*sopprimere la lettera q).*

---

**16.308**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «in vista» fino a: «di affidabilità» con la seguente: «anche».*

---

**16.309**

LOSACCO, TAJANI

*Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: " della razionalizzazione e della revisione"*

---

**16.310**

LOSACCO, TAJANI

*Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: " e della revisione"*

---

**16.311 (già 14.19)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

---

**16.312 (già 14.21)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « nel mese di agosto» con le seguenti: « nei mesi di agosto e di dicembre»*

---

**16.313 (già 14.23)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: « , prevedendo, in particolare, per i soggetti con partita IVA e parti correlate il termine dei versamenti dei redditi al 20 luglio, con maggiorazione 0,40% al 20 agosto»*

---

**16.314 (già 14.26)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «minore gravità» con le seguenti: «minima entità»;*

---

**16.315 (già 14.27)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « purché non riguardanti versamenti omissi o ritardati»*

---

**16.316 (già 14.28)**

NICITA

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) prevedere, per i contribuenti virtuosi, in possesso del bollino blu di affidabilità fiscale, che hanno dimostrato un'attenzione particolare alla responsabilità sociale non avvalendosi della possibilità di sospendere o dilazionare i versamenti tributari, forme di menzione dello Stato e un regime premiale di semplificazione che includa tra l'altro tempi abbreviati: per l'istrutto-*

ria sulle istanze di interpello presentate, per l'istanza di prelievo nell'ambito del processo tributario, nonché per i rimborsi dei crediti fiscali spettanti;»

---

**16.317**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f)*

---

**16.318 (già 14.32)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: g-bis) predisporre, per i soggetti di minore dimensione, modelli precompilati di dichiarazione dei redditi a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;*

---

**16.319**

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*«g-bis) incentivare con sistemi premiali i contribuenti che presentino dichiarazioni integrative atte a recepire indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria;».*

---

**16.320**

LOSACCO, TAJANI

*Al comma 1, alla lettera h), sopprimere le seguenti parole: "anche esclusive"*

---



**16.321**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: "anche esclusive"*

---

**16.322**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «anche esclusive».*

---

**16.323 (già 14.35)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) ridefinire e valorizzare le figure professionali abilitate preposte alla redazione delle dichiarazioni fiscali per conto dei contribuenti, responsabilizzando la loro funzione e prevedendo incentivi per le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;»*

---

**16.324**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera l)*

---

**16.325 (già 14.40)**

NICITA

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

*o-bis) prevedere, al fine di favorire la riduzione dell'evasione fiscale e del contenzioso tributario, la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di avvalersi anche del personale delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali.*

---

**16.326 (già 14.41)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera p)*

---

**16.327 (già 14.42)**

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

---

**16.328 (già 14.43)**

TAJANI, LOSACCO, BOCCIA

*Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: « prevedere» fino a: « dell'invio» con le seguenti: « razionalizzare».*

---

**16.329 (già 14.45)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, alla lettera p), sostituire le parole: «nei mesi di agosto e dicembre» con le seguenti: «nel mese di agosto»;*

---

**16.330 (già 14.46)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera q)*

---

**16.331 (già 14.47)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attraverso l'introduzione di un tasso di interesse in misura unica.»*

---

**16.332**

TERNULLO, PAROLI

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) estendere l'esenzione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.»

---

**16.333**

PAROLI

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) prevedere la non detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di beni o servizi, ivi inclusi spazi pubblicitari, su piattaforme digitali non titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.»

---

**16.0.300 (già 14.0.1)**

TURCO, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis**

*(Principi e criteri direttivi per l'istituzione del registro pubblico dei dati personali)*

1. Al fine di garantire l'assoggettamento a tassazione dei ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall'utilizzo da parte del soggetto passivo di un'interfaccia

digitale e dal contributo alla creazione di valore da parte degli utenti, l'individuazione di attività economiche digitali sul territorio dello Stato e la

quantificazione del valore economico dei dati utilizzati, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per l'istituzione di un registro pubblico dei dati personali:

a) realizzare un sistema informativo, accessibile gratuitamente a ciascun interessato, di aggregazione dei dati personali utilizzati da titolari del trattamento, attraverso qualsiasi modalità, per le seguenti finalità:

1) esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

2) gestione di una piattaforma telematica;

3) invio di materiale pubblicitario o vendita diretta di beni o servizi;

4) compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale;

b) nell'ambito del registro istituito ai sensi della lettera a), prevedere che i soggetti titolari del trattamento dei dati personali provvedano alla trasmissione periodica delle seguenti informazioni:

1) i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento;

2) le modalità di acquisizione dei dati e del consenso;

3) le finalità del trattamento;

4) il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento;

5) i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

c) per le finalità di cui alle lettere a) e b), garantire al soggetto interessato la facoltà di revoca in qualsiasi momento dell'autorizzazione al trattamento dei dati.»

---

## **Art. 17**

### **17.300 (già 15.6)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**17.301 (già 15.7)**

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «circoscrivere a specifiche fattispecie, da individuarsi per ragioni oggettive, la possibilità di impiego di meccanismi presuntivi finalizzati alla ricostruzione dell'imponibile e».*

---

**17.302 (già 15.16)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, in particolare garantendo che le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dei prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché delle imprese individuali e delle società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 27 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, siano tenuti ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;».*

---

**17.303 (già 15.18)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.2).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera:*

- sopprimere il numero 1.8);*
  - sopprimere il numero 1.9.1);*
  - sopprimere il numero 1.9.2);*
  - sopprimere il numero 1.9.3);*
  - sopprimere il numero 1.9.4)*
  - sopprimere il numero 2);*
- alla lettera h), sopprimere il numero 3).*
-

**17.304 (già 15.19)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.2).*

---

**17.305**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.3)*

---

**17.306**

LOSACCO, TAJANI

*Al comma 1, alla lettera g), al numero 1.5), sopprimere le seguenti parole:  
" ed endoprocedimentale"*

---

**17.307**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera g), numero 1), sopprimere i numeri 1.9.1), 1.9.2) e  
1.9.3).*

---

**17.308**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.1)*

---

**17.309**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.1)*

---

**17.310**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.2)*

---

**17.311 (già 15.31)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.2);*

---

**17.312**

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera g), numero 1.9.2) sostituire le parole «, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele» con le seguenti: «, anche specifiche per i reati commessi all'estero» e sopprimere le parole: «aderenti al regime di adempimento collaborativo».*

---

**17.313**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.3)*

---

**17.314 (già 15.36)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.4);*

---

**17.315 (già 15.37)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).*

---

**17.316 (già 15.38)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).*

---

**17.317 (già 15.39)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).*

---

**17.318 (già 15.43)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera g), numero 2.1), sostituire le parole: « ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili; » con le seguenti: «ai fini dell'adesione alla definizione biennale il contribuente è sottoposto alle verifiche fiscali e all'attività di accesso e ispezione da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza volte ad omologare le informazioni presenti nelle banche dati a disposizione».*

---

**17.319**

LOSACCO, TAJANI

*Al comma 1, alla lettera g), al numero 2.4), sopprimere le seguenti parole: " in misura significativa rispetto al dichiarato"*

---

**17.320**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera g), numero 2.4), sopprimere le seguenti parole: «in misura significativa rispetto al dichiarato».*

---



**17.321**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2.4, sopprimere il seguente numero:* "3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente n. 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali."

---

**17.322**

LOSACCO, TAJANI

*AL comma 1, alla lettera g), sopprimere il seguente numero:* «3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite *trust*, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali»

---

**17.323**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).*

---

**17.324**

TAJANI, LOSACCO

*AL comma 1, lettera h), numero 1), sopprimere le seguenti parole:* " e dei supporti documentali"

---

**17.325**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2)*

---

**17.326 (già 15.58)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, alla lettera h), sopprimere il numero 3).*

---

**Art. 18**

**18.300 (già 16.1)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**18.301 (già 16.2)**

TURCO, CROATTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 16**

*(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione:

a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecno-

logie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;

*b)* individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

*c)* nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera *b)*, garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità;

*d)* stimolare e incentivare la relazione tra Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nella lotta all'evasione fiscale.»

---

### **18.302**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

*a) all'alinea, sostituire le parole: "dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli" con le seguenti: "del sistema della riscossione, nazionale e locale, e semplificarlo";*

*b) al numero 3), sopprimere le parole da: ", ovvero" fino alla fine del medesimo numero.*

---

### **18.303 (già 16.6)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

*- sopprimere i numeri 1) e 5);*

*- al numero 9), sostituire le parole: "verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1)" con le seguenti: "valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione".*

---

**18.304 (già 16.7)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 1) e 5).*

---

**18.305 (già 16.8)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:*

- *sopprimere il numero 5);*
  - *al numero 10), sostituire le parole da: «verificare la conformità» fino a: «numero 1)» con le seguenti: «valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione».*
- 

**18.306 (già 16.10)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: con possibilità di discarico fino alla fine del numero con le seguenti: solo a condizione che siano state esperite azioni di riscossione che si siano rivelate infruttuose;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:*

- *sopprimere il numero 10.1);*
  - *sopprimere il numero 10.2).*
- 

**18.307 (già 16.11)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili" con le seguenti: "e, con possibilità di discarico anticipato laddove sia accertata la concreta inesigibilità del credito in merito all'assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;"*

---

**18.308**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, lettera a), al numero 3), sopprimere le parole da: "ovvero di" fino alla fine.*

---

**18.309**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il seguente numero: " 9) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto"*

---

**18.310 (già 16.13)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 9 con il seguente:*

"9) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di valutare l'efficacia e verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità, esigibilità ed efficacia".

---

**18.311**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sopprimere le seguenti parole: "in via tassativa".*

---

**18.312 (già 16.16)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da*

parte dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;»

---

**18.313 (già 16.19)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**18.314 (già 16.20)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**18.315 (già 16.22)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateizzazioni rendendoli sempre più legati, in modo stringente a una verifica contestuale, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, della oggettiva difficoltà economica del contribuente e ponendo la durata della rateizzazione in funzione di tale difficoltà, in modo da prevedere un numero di rate massimo pari a 120 rate solo in caso di estrema difficoltà;».

---

**18.316 (già 16.21)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate,

riservando le misure di maggior favore ai contribuenti in oggettiva difficoltà economica."

---

**18.317 (già 16.23)**

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateazione, prevedendo un numero massimo di rate a 120 e la possibilità di accedere alla rateazione anche in presenza di esigenze di liquidità autocertificate dai contribuenti».

---

**18.318 (già 16.31)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).*

---

**18.319 (già 16.25)**

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).*

---

**18.320**

LOTITO

*Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: «della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari» con le seguenti: «delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della debenza,».*

---

**18.321 (già 16.32)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera g).*

---

**18.322 (già 16.36)**

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: «con la salvaguardia, della posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale.»

---

**18.323 (già 16.41)**

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, stabilendo termini perentori per l'erogazione degli stessi, anche differenziati per entità e comunque non superiori a 30, 60 e 90 giorni».*

---

**18.324 (già 16.49)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) stimolare e incentivare il rapporto e la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nelle attività di contrasto all'evasione fiscale e riscossione dei tributi;».*

---



## ORDINE DEL GIORNO

### **G18.300**

ORSOMARSO, TUBETTI, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale;

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento in esame reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza;

considerato che:

al comma 1, la lettera f) prevede che debba essere individuato un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

la lettera g) precisa che nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), il legislatore delegato è chiamato a garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità;

impegna il Governo:

nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), a garantire la continuità del servizio della riscossione anche attraverso l'eventuale trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità, salvaguardando la posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale delle medesime, con particolare riferimento al mantenimento dell'iscrizione al fondo speciale di previdenza obbligatorio del settore, così come attualmente normato.

---

## EMENDAMENTI

### 18.0.300 (già 16.0.1)

TURCO, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis

*(Principi e criteri direttivi specifici per il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il contrasto dell'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale:

*a)* in linea con gli orientamenti e i principi sanciti in ambito OCSE, rafforzare le misure di contrasto all'economia digitale consolidando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica sul territorio di cui all'articolo 162, comma 2, lettera *f*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, potenziando il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;

*b)* sulla base della definizione di cui alla lettera *a)*, introdurre nuove forme di imposizione in grado di intercettare l'effettivo valore economico degli innovativi modelli di *business*, caratterizzati dalla dematerializzazione delle attività, garantendo un livello minimo di tassazione effettiva sul territorio dello Stato da parte di grandi gruppi multinazionali, anche in recepimento dei principi e dei criteri di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

*c)* in considerazione dei principi di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva.»

---

## **Art. 19**

### **19.300 (già 17.1)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **19.301 (già 17.2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e h).*

---

### **19.302 (già 17.3)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera h).*

---

### **19.303 (già 17.4)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### **19.304**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e g).*

---

**19.305**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere le lettere d),*

---

**19.306**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera d)*

---

**19.307**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere le lettere e)*

---

**19.308**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere le lettere g)*

---

**19.309 (già 17.15)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**19.310 (già 17.20 testo 2)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con la seguente: «1) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Mini-*

stero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria.».

---

## **Art. 20**

### **20.300 (già 18.1)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **20.301**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).*

---

### **20.302**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

### **20.303**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

### **20.304**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il seguente numero: " 2) valutare la possibilità di non applicare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno*

crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta."

---

**20.305**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

---

**20.306**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

---

**20.307**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).*

---

**20.308 (già 18.17)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**20.309 (già 18.15)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**20.310 (già 18.16)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**20.311 (già 18.18)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: "non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso" aggiungere le seguenti: "previa verifica della complessiva capacità patrimoniale del contribuente e dell'inesistenza di crediti di qualunque genere anche presso terzi."*

---

**20.312 (già 18.19)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mantenendo comunque la punibilità nei casi in cui l'interessato, per altre ragioni, compia azioni che dimostrino la capacità di far fronte al pagamento del tributo quali l'erogazione dividendi, l'incremento di compensi agli amministratori, gli atti di liberalità, il pagamento di spese personali di soci e amministratori di ingente entità e la partecipazione a gare ad evidenza pubblica che richiedono un determinato livello di solidità patrimoniale».*

---

**20.313 (già 18.22)**

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

*Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «, prevedendo altresì il divieto di elevazione plurima delle sanzioni, al fine di evitare che le stesse assumano valori multipli del tributo;».*

---

**20.314 (già 18.23)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).*

---

**20.315**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).*

---

**20.316**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).*

---

**20.0.300 [già 18.0.3 (testo 2)]**

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO, MISIANI

*Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:*

«TITOLO III-BIS

Tributi regionali

**Art. 20-bis**

*(Tributi regionali)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;



2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 d.lgs 68/2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superiori nelle predette aree la media nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 e 5 e all'articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.»

---

## Art. 21

### **21.300 (già 19.1)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**21.301 (già 19.5)**

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola «codificata» con le seguenti: «al fine di assicurare che il codice rappresenti l'unica fonte legislativa in materia tributaria; il Governo, secondo le procedure di cui all'articolo 1 comma 6 della presente legge, provvede periodicamente a integrare nel Codice eventuali disposizioni tributarie che, all'esito del monitoraggio, risultino contenute in altre fonti di legge».*

---

**Art. 22**

**022.300 (già 020.1)**

TURCO, CROATTI

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 022**

*(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa, nei tre periodi di imposta antecedenti, almeno pari al 75 per cento;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.»

---

**022.301 (già 020.2)**

TURCO, CROATTI

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 020**

*(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine

di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

*1)* di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento.;

*2)* dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

*b)* destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di cia-

scuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.»

---

## Art. 23

### 23.300

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome promuove, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, intese finalizzate a salvaguardare in termini compensativi l'equilibrio dei bilanci delle predette Regioni e Province autonome, anche attraverso l'eventuale riduzione dei rispettivi concorsi agli obiettivi di finanza pubblica. Tali intese sono recepite nei rispettivi ordinamenti finanziari statutari mediante le procedure pattizie eventualmente previste dagli statuti speciali o mediante norme di attuazione;

*2-bis.* Per le finalità del comma 2 sono attivate procedure monitoraggio e verifica degli effetti finanziari derivanti della revisione del sistema tributario in attuazione della delega di cui all'articolo 1. Tali operazioni sono svolte congiuntamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dai competenti uffici finanziari di ciascun ente.;

*2-ter.* Nelle more di completamento degli adempimenti e delle verifiche previsti dal comma *2-bis*, l'entità degli effetti negativi quantificata dalle Regioni e dalle Province autonome sulla base degli ultimi dati disponibili è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze ed è scomputata dagli accantonamenti o dalle altre misure poste a carico a carico dei medesimi enti a titolo di concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare.»

---

### **23.301**

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.».

---

### **COORD.1**

LA RELATRICE

*Sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente:* «Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente».

*Sostituire la rubrica dell'articolo 9 con la seguente:* «Ulteriori principi e criteri direttivi».

*Sostituire la rubrica dell'articolo 10 con la seguente:* «Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA».

*Sostituire la rubrica dell'articolo 11 con la seguente:* «Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale».

*Sostituire la rubrica dell'articolo 12 con la seguente:* «Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi».

*Sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente:* «Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale».

*Sostituire la rubrica dell'articolo 15 con la seguente:* «Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici».

*Sostituire la rubrica dell'articolo 16 con la seguente:* «Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi».

*Sostituire la rubrica dell'articolo 17 con la seguente:* «Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo».

*Sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente:* «Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione».

*Sostituire la rubrica dell'articolo 19 con la seguente:* «Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario».

*Sostituire la rubrica dell'articolo 20 con la seguente:* «Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale».

*Sostituire la rubrica dell'articolo 21 con la seguente:* «Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario».

---